

TAR Venezia 17/04/1998 n. 488

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 come modificato dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, anche nel periodo transitorio, e cioè fino al 1 gennaio 1997, deve ritenersi applicabile il principio che non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora queste siano in numero inferiore a cinque.